



Statuto

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE – SCOPI – FUNZIONI E SEDE

- Art.1** – Costituzione
Art.2 – Scopi e Funzioni
Art.3 – Durata e sede

TITOLO SECONDO
SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE
AFFILIATI - SOCI - TESSERATI

CAPO I
AFFILIATI

- Art.4** – Affiliazione – condizioni e requisiti
Art.5 – Rinnovo dell'affiliazione
Art.6 – Cessazione dell'affiliazione
Art.7 – Diniego o revoca dell'affiliazione-
Art.8 - Doveri degli affiliati
Art.9 - Diritti degli affiliati

CAPO II
SOCI – TESSERATI

- Art.10** - Categorie di tesserati
Art.11 – Atleti
Art.12 – Atleti – Doveri
Art.13 – Atleti – Diritti – elettorato attivo
Art.14 – Atleti – Diritti – elettorato passivo
Art.15 - Tecnici Sportivi – Definizione e Doveri
Art.16 - Tecnici Sportivi – Diritti – elettorato attivo
Art.17 – Tecnici – Diritti – elettorato passivo
Art.18 - Giudici Arbitri
Art.19 – Presidente Onorario
Art.20 – Soci Onorari
Art.21 – Soci Benemeriti
Art.22 – Tesseramento
Art.23 - Doveri dei tesserati
Art.24 - Diritti dei tesserati
Art.25 - Cessazione del tesseramento

TITOLO TERZO
ORGANI E STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

CAPO I
ORGANI FEDERALI, ORGANISMI E COMMISSIONI

- Art.26** - Organi ed Organismi Federali
Art.27 - Commissioni Federali statutarie

CAPO II **ORGANI FEDERALI CENTRALI**

Sezione I *L'Assemblea Nazionale*

- Art.28** – L'Assemblea Nazionale
- Art.29** - Composizione e costituzione
- Art.30** – Rappresentanza e deleghe degli affiliati, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi
- Art.31** – Convocazione
- Art.32** - Direzione dell'Assemblea
- Art.33** - Sistemi di votazione dell'Assemblea
- Art.34** - Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria
- Art.35** - Competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria
- Art.36** - Validità delle deliberazioni assembleari

Sezione II *Il Presidente Federale*

- Art.37** – Elezione
- Art.38** – Competenze
- Art.39** - Durata del mandato
- Art.40** – Incompatibilità
- Art.41** – Impedimento – Dimissioni - Decadenza

Sezione III *Il Consiglio Federale*

- Art.42** – Composizione e costituzione
- Art.43** - Durata del mandato e incompatibilità
- Art.44** - Elezione dei Consiglieri Federali
- Art.45** - Presentazione delle candidature
- Art.46** – Convocazione
- Art.47** – Competenze
- Art.48** - Surrogazione dei Consiglieri
- Art.49** – Decadenza

Sezione IV *Il Collegio dei Revisori dei Conti*

- Art.50** – Composizione
- Art.51** – Durata del mandato
- Art.52** – Competenze e funzionamento
- Art.53** – Incompatibilità

Sezione V *Struttura federale*

- Art.54** – Organizzazione federale
- Art.55** – Struttura federale
- Art.56** – Il Segretario Generale

Sezione VI
La Giustizia Sportiva

- Art.57** – Principi generali
- Art.58** – Principi informativi
- Art.59** - Organi di Giustizia
- Art.60** - Il Giudice Unico
- Art.61** - Il Procuratore Federale
- Art.62** - Commissione di Giustizia e Disciplina
- Art.63** - La Commissione di Appello Federale

CAPO III
ORGANI PERIFERICI

Sezione I
La Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale

- Art.64** – Composizione
- Art.65** – Convocazione
- Art.66** – Competenze e funzionamento

Sezione II
Il Collegio dei Giudici Arbitri
La Commissione Direttiva Arbitrale

- Art.67** – Il Collegio dei Giudici Arbitri – Composizione
- Art.68** – Norme di funzionamento
- Art.69** – La Commissione Direttiva Arbitrale – Composizione
- Art.70** – Competenze
- Art.71** – Incompatibilità

Sezione III
La Commissione Tecnica Nazionale

- Art.72** – Composizione
- Art.73** – Competenze – Incompatibilità

Sezione IV
La Commissione Federale Atleti

- Art.74** – Composizione
- Art.75** – Competenze

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Sezione I
Funzioni – Comitati e Delegati Regionali

- Art.76** – Funzioni
- Art.77** - Comitati Regionali

Sezione II
Assemblea Regionale

Art.78 – Composizione e costituzione

Art.79 – Competenze dell'Assemblea regionale ordinaria

Art.80 – Competenze dell'Assemblea regionale straordinaria

Art.81 – Direzione dell'Assemblea regionale

Art.82– Elezione - Durata del mandato – Incompatibilità - Impedimento – Dimissioni – Decadenza

Art.83 – Competenze

Sezione IV
Il Consiglio Regionale

Art.84– Costituzione - Elezione – Durata del mandato Incompatibilità – Decadenza –Surrogazione dei Consiglieri

Art.85 – Competenze

Art.86 – Scioglimento

Art.87 - I Delegati regionali – Nomina – Revoca – Competenze

Art.88 - I Delegati provinciali – Nomina – Revoca – Compiti

TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI ATTUAZIONE

CAPO I
REQUISITI PER RICOPRIRE LE CARICHE

Art.89 – Requisiti

CAPO II
VINCOLO DI GIUSTIZIA E COLLEGIO ARBITRALE

Art.90 – Vincolo di giustizia

Art.91 - Collegio arbitrale

Art.92 - Camera di conciliazione ed arbitrato per lo Sport del CONI

Art.93 – Patrimonio

Art.94 - Inventario

Art.95 – Esercizio finanziario e gestione finanziaria

Art.96 – Proposta di scioglimento della Federazione

Art.97 – Modifiche statutarie

CAPO III
NORME DI ATTUAZIONE E COMPLEMENTARI

Art.98 – Norme di attuazione

Art.99 – Entrata in vigore

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE – SCOPI – FUNZIONI E SEDE

Art.1 - Costituzione

1. La Federazione Italiana Canottaggio, di seguito denominata “F.I.C.”, fondata a Torino nell’anno 1888 con il nome di Rowing Club Italiano, è Associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 18 del Decreto Lgs. 23 luglio 1999 n.242 e successive modifiche ed integrazioni. Essa è costituita dalle Società, Polisportive ed Associazioni sportive di canottaggio che siano dotati dei prescritti requisiti e regolarmente affiliati, di seguito indicati “affiliati”.
2. La F.I.C. persegue i propri scopi svolgendo l’attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale del Comitato Olimpico Internazionale di seguito denominato CIO e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano di seguito denominato CONI e della Fédération International des Sociétés d’Aviron (F.I.S.A.), della quale è la sola affiliata in Italia in forza delle vigenti norme dello Statuto F.I.S.A., di cui ne segue le deliberazioni e gli indirizzi, purché non in contrasto con quelle del CIO e del CONI.
3. L’ordinamento federale è ispirato al principio democratico ed a quello di partecipazione alla attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
4. La FIC è un’Associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 242/99 e successive modifiche ed integrazioni. Non persegue fini di lucro ed è riconosciuta ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
Ad essa è attribuita, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione della sua attività istituzionale sotto la vigilanza del CONI. Tutta l’attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai regolamenti per l’attuazione dello stesso nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.

Art.2 - Scopi e Funzioni

1. La FIC ha lo scopo di:
 - a) organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale lo sport remiero a livello dilettantistico in tutte le sue espressioni – olimpiche e non, su barche di tipo regolamentare e da “Coastal Rowing”, ed a queste propedeutiche come l’indoor rowing e macchine simulatrici di voga ivi inclusa l’attuazione di programmi di formazione degli Atleti, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri
 - b) organizzare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale, l’ “*Adaptive Rowing*” in accordo con le norme e regolamenti del Comitato Paralimpico ex FISD
 - c) partecipare a competizioni internazionali
 - d) coordinare l’attività degli Affiliati, tutelandone gli interessi presso, le Autorità statali e locali, le Federazioni di canottaggio estere, nonché presso ogni altro Ente interessato
 - e) approntare gli strumenti per risolvere le controversie fra soggetti affiliati e tesserati concernenti il canottaggio
 - f) organizzare, direttamente o tramite comitati organizzatori e disciplinare lo svolgimento delle gare nazionali ed internazionali, omologandone i risultati, nell’ambito delle direttive

impartite dal C.O.N.I. e dagli organismi internazionali di cui all'art. 1, secondo comma, nonché secondo i principi contenuti nella Carta Olimpica.

2. La F.I.C. svolge anche le seguenti attività ed emana direttive in merito a:
 - a) affiliazione di società ed associazioni sportive
 - b) costituzione di comitati organizzatori locali per manifestazioni nazionali ed internazionali
 - c) controlli sulle società ed associazioni sportive
 - d) tesseramento
 - e) tutela sanitaria e assicurativa degli atleti tesserati
 - f) prevenzione e repressione del doping accettando incondizionatamente le Norme sportive Antidoping del CONI
 - g) formazione dei quadri, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri.

3. Per il perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali la F.I.C. potrà compiere ogni operazione anche di natura finanziaria sia mobiliare che immobiliare nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

Art.3 – Durata e sede

1. La Federazione Italiana Canottaggio ha durata illimitata ed ha sede in Roma.

TITOLO SECONDO
SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE
AFFILIATI - SOCI - TESSERATI

CAPO I
AFFILIATI

Art.4 – Affiliazione – condizioni e requisiti

1. Sono affiliati alla F.I.C., le Società, le Polisportive e le Associazioni sportive nonché gli enti militari che di seguito saranno indicati come “Affiliati” i cui statuti siano uniformi al disposto dell’art.29 dello Statuto del CONI, all’art.90 della legge n.289/2002 così come modificato dalla legge n.128/2004 e purché:
 - a) abbiano una sede, l’accesso, anche non direttamente collegato alla sede, ad uno specchio d’acqua, un tecnico iscritto all’Albo federale dei Tecnici Sportivi, idonee imbarcazioni ed attrezzature per la pratica e/o la preparazione alla pratica del canottaggio
 - b) accettino e applichino le norme statutarie e regolamentari della F.I.C
 - c) riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.C.
 - d) rispettino il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo
 - e) i Dirigenti sociali non siano tesserati come Dirigenti di un altro soggetto affiliato alla F.I.C.
 - f) osservino il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare
 - g) si impegnino a pagare le quote di affiliazione e di rinnovo dell’affiliazione e le quote di tesseramento
 - h) gli Statuti e regolamenti interni siano ispirati al principio di democrazia interna.
2. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIC. Le società sportive sono riconosciute ai fini sportivi, salvo facoltà di delega al Consiglio Federale, dal Consiglio Nazionale del CONI. Gli Statuti e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta Nazionale del CONI salvo delega al Consiglio Federale.
3. Qualora sia scelto il modello della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) e cooperative è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto e nell'atto costitutivo l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
4. L’affiliazione delle società ha luogo secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.
5. I gruppi sportivi militari rappresentati nel Comitato Sportivo militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l’affiliazione non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da Statuti conformi ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga alle disposizioni previste per le società sportive.

Art.5 – Rinnovo dell'affiliazione

1. I soggetti sono automaticamente riaffiliati per l'anno successivo qualora non presentino domanda di cessazione entro il 31 ottobre. Essi sono tenuti a versare le quote a tale titolo entro il 15 gennaio di ciascun anno. In caso di Assemblea, gli Affiliati devono aver presentato la necessaria documentazione per l'affiliazione, essere in regola con il pagamento della quota per l'anno di riferimento ed ottenuto il rinnovo dell'affiliazione.

Art.6 – Cessazione dell'affiliazione

1. L'affiliazione alla F.I.C. cessa per:
 - a) dimissioni scritte dell'affiliato
 - b) scioglimento dell'affiliato
 - c) termine dell'attività remiera a seguito di formale comunicazione da parte dell'affiliato
 - d) morosità nel pagamento delle quote
 - e) revoca dell'affiliazione o riaffiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti al precedente Art.4
 - f) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali.
2. Il provvedimento per la cessazione del rapporto d'affiliazione è immediatamente e provvisoriamente esecutivo, nonostante opposizione. Esso è assunto dagli Organi di Giustizia nell'ipotesi prevista dal precedente comma, lettera f); dal Consiglio federale nelle ipotesi previste sempre dal precedente comma, lettere c), d) e).
3. La cessazione di appartenenza alla F.I.C. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art.7– Diniego o revoca dell'affiliazione

1. Avverso la decisione della Federazione in tema di diniego o revoca dell'affiliazione può essere inoltrato ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lettera n) dello Statuto CONI.

Art.8 - Doveri degli affiliati

1. Gli affiliati hanno il dovere di:
 - a) accettare ed osservare, in ogni disposizione ed a tutti gli effetti, lo Statuto, i Regolamenti, il Codice delle Regate e le deliberazioni degli Organi Federali purché adottate nelle rispettive sfere di competenza, nonché a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva
 - b) esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione educativa, sociale e culturale dello sport
 - c) esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base ed assicurare ai giovani Atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva
 - d) mettere a disposizione della F.I.C. gli Atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana
 - e) versare alla Federazione le quote di affiliazione e riaffiliazione ed i contributi dovuti nonché eventuali tasse o sanzioni pecuniarie comminate dagli organi di giustizia

- f) destinare proprie risorse in misura adeguata per la promozione e la pratica agonistica dell'attività sportiva remiera.
2. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia federale.

Art.9 - Diritti degli affiliati

1. Gli affiliati hanno il diritto di:
- a) Partecipare alle regate federali ed a quelle internazionali
 - b) partecipare alla Assemblea Nazionale ed a quella della Regione di appartenenza
 - c) esercitare il diritto di voto a condizione che:
 - abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea
 - nella stagione agonistica dell'anno precedente l'Assemblea abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività agonistica intendendosi per tale la partecipazione a qualsiasi gara e/o campionato valido per le classifiche nazionali ed iscritto nei calendari ufficiali Nazionali e Regionali della Federazione ed abbiano riportato un punteggio di almeno 20 punti attribuiti sulla base delle tabelle allegate al presente Statuto (All. A) e secondo le modalità previste ed indicate in calce alle stesse
 - d) organizzare manifestazioni remiere in conformità alle norme del Codice delle Regate
 - e) utilizzare i simboli istituzionali della Federazione
 - f) fruire di contributi finalizzati previsti dalla Federazione e/o dal CONI.
2. Il mancato versamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione comporta l'esclusione di tutti i diritti sopra elencati.
3. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alla Assemblee. E' altresì escluso il diritto a partecipare per chi sia colpito da una squalifica od inibizione in corso di esecuzione.

CAPO II SOCI – TESSERATI

Art.10 - Categorie di tesserati

1. Appartengono alle categorie dei tesserati F.I.C.:
- i Dirigenti Federali
 - gli Atleti
 - i Tecnici Sportivi
 - i Giudici Arbitri
 - i Dirigenti societari
 - i Soci degli affiliati e delle sezioni di canottaggio nelle Polisportive
 - il Presidente Onorario
 - i soci Onorari
 - i soci Benemeriti

Art.11 – Atleti

1. Gli Atleti sono inquadrati presso gli Affiliati.
- a) Il vincolo non può essere superiore ad un anno e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno di tesseramento.
 - b) Le clausole per il trasferimento degli atleti sono inserite nel Regolamento Organico

2. Il tesseramento degli atleti è disciplinato dalle seguenti norme tassative:
 - a) è fatto divieto del duplice tesseramento
 - b) è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla F.I.C. ad atleti non in regola con il tesseramento
3. E' garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete in attività per tutto il periodo della gravidanza e per i primi 6 mesi di maternità, in previsione del loro rientro all'attività agonistica.
4. Gli Atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Art.12 – Atleti – Doveri

1. Gli Atleti devono:
 - a) praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della F.I.C.
 - b) rispettare le norme e gli indirizzi della F.I.S.A.
2. Gli Atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a:
 - a) rispondere alle convocazioni, mettersi a disposizione della F.I.C. e onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito
 - b) gli Atleti appartenenti ai gruppi sportivi, di cui all'art. 4 punto 5, devono altresì essere autorizzati dalle Amministrazioni di appartenenza

Art.13 – Atleti – Diritti – elettorato attivo

1. L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto, è riconosciuto agli Atleti in attività che:
 - a) risultino tesserati alla F.I.C. nell'anno di svolgimento delle votazioni
 - b) abbiano raggiunto la maggiore età.
2. Essi hanno il diritto ad eleggere, in apposite sessioni elettorali regionali, i loro Delegati all'Assemblea Nazionale, nel numero previsto dal successivo art.47 comma 1 lettera e), e secondo quanto previsto al successivo art.30, sulla base di liste depositate, presso le Regioni di appartenenza. Le votazioni si dovranno svolgere almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva. I Delegati all'Assemblea Nazionale resteranno in carica per il quadriennio Olimpico.
3. Il totale dei rappresentanti eletti in sede regionale deve essere in misura non inferiore al 20% del totale degli affiliati aventi diritto a voto nella regione di appartenenza.

Art.14 – Atleti – Diritti – elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta all'atleta:
 - cittadino italiano
 - maggiorenne
 - tesserato in attività o, come previsto dall'art.16 del decreto n.15/2004, che lo sia stato per almeno due anni nell'ultimo decennio

Art.15 - Tecnici Sportivi – Definizione e Doveri

1. I Tecnici Sportivi, inquadrati presso gli Affiliati o, comunque, iscritti nell'Albo Allenatori della F.I.C. sono soggetti dell'ordinamento sportivo.
2. Devono:
 - a) esercitare con lealtà sportiva le loro attività
 - b) osservare i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività
 - c) esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI, delle amministrazioni di appartenenza e della F.I.C., osservando altresì le norme e gli indirizzi della F.I.S.A.

Art.16 - Tecnici Sportivi – Diritti – elettorato attivo

1. L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto, è riconosciuto ai Tecnici Sportivi che nell'anno di svolgimento delle votazioni siano:
 - iscritti all'Albo degli Allenatori della F.I.C.
 - tesserati ed in attività
2. Essi hanno il diritto ad eleggere, in apposite sessioni elettorali regionali, i loro Delegati all'Assemblea Nazionale, nel numero previsto dal successivo art.47 comma 1 lettera e), e secondo quanto previsto al successivo art.30, sulla base di liste depositate, presso le Regioni di appartenenza. Le votazioni si dovranno svolgere almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva. I Delegati all'Assemblea resteranno in carica per il quadriennio Olimpico.
3. Il totale dei rappresentanti eletti in sede regionale deve essere in misura non inferiore al 10% del totale degli affiliati aventi diritto a voto nella regione di appartenenza.

Art.17 – Tecnici – Diritti – elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta al tecnico:
 - cittadino italiano
 - maggiorenne
 - iscritto all'Albo Allenatori
 - tesserato in attività o, come previsto all'art. 16 del decreto n.15/2004, che lo sia stato per almeno due anni nell'ultimo decennio

Art.18 - Giudici Arbitri

1. I Giudici Arbitri sono riuniti nel Collegio Arbitrale della F.I.C..
2. I Giudici Arbitri, componenti il Collegio, partecipano, nella qualifica loro attribuita dal Consiglio Federale e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità secondo il Codice delle Regate ed i Regolamenti federali.
3. I Giudici Arbitri svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.

4. Il Collegio arbitrale è regolato da apposito regolamento redatto ed approvato secondo le previste procedure

Art.19 – Presidente Onorario

1. L'Assemblea Nazionale può, per acclamazione, nominare un Presidente Onorario.

Art.20 – Soci Onorari

1. L'Assemblea Nazionale può nominare per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, Soci Onorari della F.I.C. coloro che hanno acquisito alte benemeritenze in campo remiero.

Art.21 – Soci Benemeriti

1. Il Consiglio Federale può nominare Soci Benemeriti della F.I.C. coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nel campo remiero.

Art.22 – Tesseramento

1. Il tesseramento è effettuato secondo le modalità ed i tempi indicati nel Regolamento Organico.
2. I Dirigenti federali centrali e periferici ed i Tecnici nazionali sono tesserati d'ufficio dalla F.I.C. all'atto della loro elezione o nomina.
3. I Dirigenti sociali, gli Atleti, i Tecnici sportivi degli Affiliati entrano a far parte della F.I.C. all'atto del tesseramento nominativo richiesto dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali ed a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione. Tali soggetti devono essere tesserati per un solo soggetto Affiliato.
4. I singoli soci dei soggetti Affiliati, ivi compresi i soci della sezione canottaggio delle Polisportive, entrano a far parte della F.I.C. all'atto del tesseramento nominativo richiesto dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali ed a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione.
5. Per il tesseramento come atleta occorrerà aver superato le prescritte visite previste dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria per la pratica dell'attività sportiva.
6. Per il tesseramento come tecnico sportivo occorre l'iscrizione all'apposito Albo Allenatori, previo conseguimento delle richieste abilitazioni.
7. I Giudici Arbitri sono tesserati d'ufficio alla F.I.C. all'atto dell'iscrizione al Collegio dei Giudici Arbitri previo conseguimento delle richieste abilitazioni.
8. Il Presidente Onorario, i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti sono tesserati d'ufficio alla F.I.C. all'atto della loro nomina e proclamazione.
9. L'iscrizione agli albi, dove prevista, scade il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce. Deve essere annualmente rinnovata entro il 15 gennaio successivo con il versamento della quota stabilita dal Consiglio federale.

10. Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre.
11. E' sancito il divieto di far parte della Federazione per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o per mancato rinnovo del tesseramento a procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art.23 - Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti a:
 - a) osservare le norme federali e, quindi, anche delle deliberazioni degli organi della F.I.C. nonché dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo e l'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI
 - b) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva
 - c) versare alla F.I.C., per il tramite della propria Società, Associazione o Organizzazione, la quota di tesseramento annuale
2. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia federale.

Art.24 - Diritti dei tesserati

1. I tesserati hanno il diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale
 - b) indossare la divisa federale
 - c) candidarsi alle cariche federali elettive se in possesso dei prescritti requisiti

Art.25 - Cessazione del tesseramento

1. Il tesseramento cessa per:
 - a) dimissioni da socio dell'affiliato alla F.I.C.
 - b) cessazione dell'affiliazione dell'affiliato alla F.I.C.
 - c) cessazione dalla carica o qualifica che ha determinato il tesseramento
 - d) ritiro della tessera deliberato dagli Organi di Giustizia per gravi atti di indisciplina o per altri gravi motivi

TITOLO TERZO
ORGANI E STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

CAPO I
ORGANI – ORGANISMI E COMMISSIONI

Art.26 - Organi ed Organismi Federali

1. Gli Organi della F.I.C. si dividono in:
 - a) centrali
 - b) periferici
 - c) di giustizia

2. Organi centrali sono:
 - a) l'Assemblea Nazionale
 - b) il Presidente
 - c) il Consiglio Federale
 - d) il Collegio dei Revisori Conti

3. Organi periferici sono:
 - a) le Assemblee Regionali
 - b) i Presidenti Regionali
 - c) i Consigli Regionali
 - d) i Delegati Regionali
 - e) i Delegati Provinciali

4. Organi di giustizia sono:
 - a) il Giudice Unico
 - b) il Procuratore Federale
 - c) la Commissione di Giustizia e Disciplina
 - d) la Commissione di Appello Federale

5. Organismi:
 - a) la Consulta Nazionale dell'Organizzazione territoriale

6. Gli Organi centrali, la Consulta Nazionale e gli Organi di Giustizia per il proprio funzionamento, per dare esecuzione alle rispettive delibere e provvedimenti si avvalgono della Segreteria Federale.

Art.27 - Commissioni Federali statutarie

1. Sono Commissioni Federali statutarie:
 - a) la Commissione Direttiva Arbitrale
 - b) la Commissione Tecnica Nazionale
 - c) la Commissione Federale Atleti
 - d) la Commissione AntidopingTali Commissioni, per il proprio funzionamento e per dare esecuzione alle rispettive delibere, si avvalgono della Segreteria Federale

2. Le Commissioni Federali indicate al comma 1 sono regolate da appositi regolamenti redatti ed approvati secondo le previste procedure.
3. I Regolamenti attuativi dello Statuto, il Regolamento di Giustizia e le Norme Sportive Antidoping sono sottoposti ad approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

CAPO II ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sezione I L'Assemblea Nazionale

Art.28 – L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione; ad essa spettano tutti i poteri deliberativi.
2. L'Assemblea Nazionale può essere:
 - Ordinaria (elettiva e non elettiva)
 - Straordinaria

Art.29 - Composizione e costituzione

1. L'Assemblea Nazionale è composta, con diritto a voto:
 - a) dai Presidenti, o dai Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, degli affiliati aventi diritto al voto
 - b) dai delegati rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi eletti nelle Assemblee regionali
2. Partecipano ai lavori assembleari, senza diritto a voto:
 - a) il Presidente e i Consiglieri Federali
 - b) i Membri Effettivi del Collegio dei Revisori Contabili
 - c) il Procuratore Federale
 - d) il Giudice Unico
 - e) i Presidenti degli Organi di Giustizia
 - f) i Presidenti dei Comitati Regionali
 - g) i Delegati Regionali
 - h) il Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale
 - i) il Direttore della Commissione Tecnica Nazionale
 - l) il Presidente Onorario
 - m) i Soci Onorari e Benemeriti
 - n) i Presidenti, o i Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, degli affiliati senza diritto al voto
 - o) i candidati alle cariche federali

Art.30 – Rappresentanza e deleghe degli affiliati, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi

1. Ciascun soggetto affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente o in linea subordinata, da un Dirigente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente medesimo, secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.

2. Al fine suddetto, all'atto dell'affiliazione, i soggetti dovranno comunicare alla Segreteria Federale la composizione dei rispettivi Consigli Direttivi, nonché le variazioni che intervenissero nella composizione stessa.
3. I Presidenti dei Sodalizi affiliati, in caso di loro impossibilità a partecipare all'Assemblea Federale, potranno delegare:
 - un componente del Consiglio Direttivo del loro Sodalizio
 - il rappresentante di altro Sodalizio appartenente alla stessa regione
4. Ogni rappresentante potrà essere portatore, al massimo, di una sola delega
5. I soggetti di cui all'art.29, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), n) ed o), non possono rappresentare società né direttamente né per delega, né esprimere il voto in qualità di Delegato Atleta o Delegato Tecnico. Il Presidente degli Affiliati con diritto di voto, o i loro delegati, non possono rappresentare né gli atleti né i tecnici.
6. Gli Atleti ed i Tecnici Sportivi aventi diritto al voto sono rappresentati in Assemblea da propri delegati eletti in sede regionale, in apposite sessioni elettorali da svolgersi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale.
7. Il numero complessivo dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi sarà non inferiore al 30% del totale nazionale degli affiliati aventi diritto a voto.
Ad ogni regione sarà attribuito un numero complessivo di delegati Atleti e Tecnici non inferiore al 30% del totale degli affiliati aventi diritto a voto della regione e, comunque, pari almeno ad un delegato per ogni Comitato Regionale od ove esista il Delegato Regionale. Nell'ipotesi in cui il delegato eletto in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici Sportivi sia impossibilitato a partecipare ai lavori assembleari, lo stesso potrà essere sostituito, limitatamente a quella Assemblea, dal primo dei non eletti della propria categoria.

Art.31 – Convocazione

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata a mezzo raccomandata da inoltrarsi agli aventi diritto entro i 30 giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale. In caso di Assemblea Straordinaria i termini possono essere ridotti a 15 giorni.
2. L'Assemblea Nazionale si riunisce:
 - annualmente al termine della stagione agonistica entro il 31 dicembre
 - nell'anno in cui si sono svolti i Giochi Olimpici, per il rinnovo degli Organi, entro il 31 di marzo dell'anno successivo
3. Deve essere convocata in via straordinaria quando occorra procedere a variazioni allo Statuto, in caso di grave circostanza o quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno:
 - la metà più uno degli affiliati
 - la metà più uno dei Componenti il Consiglio Federale
 - dalla metà più uno degli atleti maggiorenni o dei tecnici societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria
4. L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

Art.32 - Direzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea Nazionale elegge l'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. L'Assemblea è diretta dal Presidente.
2. Nella Assemblea Nazionale elettiva i componenti dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Verifica Poteri e di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art.33 – Sistemi di votazione dell'Assemblea

1. I sistemi di votazione in Assemblea sono:
 - alzata di mano e controprova
 - appello nominale
 - scrutinio segreto
 - acclamazione
2. Tutte le elezioni degli organi federali avvengono mediante votazione a scrutinio segreto. Tale tipo di votazione viene adottata anche quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Assemblea o quando vi sia richiesta di 1/3 degli aventi diritto a voto.
3. La votazione per acclamazione, che deve avvenire all'unanimità, può aver luogo per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Art.34 - Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, specificamente:
 - a) l'elezione a scrutinio segreto entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi con votazioni separate e successive del Presidente, dei Membri del Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili e dei componenti di detto Collegio, nonché degli Organi di giustizia; le elezioni si svolgono sulla base di distinte liste di candidati
 - b) l'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'Organo di amministrazione alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati
 - c) la nomina del Presidente Onorario
 - d) la nomina delle persone proposte dal Consiglio Federale a Soci Onorari
 - e) l'esame delle proposte concernenti l'attività federale iscritte all'Ordine del Giorno
 - f) la verifica delle linee gestionali e programmatiche da effettuarsi con un'Assemblea Ordinaria annuale
 - g) la determinazione delle quote dovute dagli Affiliati

Art.35 – Competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria specificatamente:
 - a) le modifiche dello Statuto
 - b) l'elezione del nuovo Consiglio Federale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri
 - c) la reintegrazione del Collegio dei Revisori Conti
 - d) la reintegrazione degli Organi di Giustizia
 - e) scioglimento della Federazione

2. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti del bilancio approvato dal Consiglio federale, o in caso in caso di reiezione del medesimo da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria dei soli affiliati con diritto di voto per deliberare sull'approvazione dello stesso ai sensi del combinato disposto dall'art.15 comma 3 del D.Lgs. 15/04 e dell'art. 21, comma 4, dello Statuto del CONI

Art.36 - Validità delle deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea elettiva sia Ordinaria che Straordinaria e quella Straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di 1/3 degli aventi diritto.
2. L'Assemblea non elettiva (Ordinaria e Straordinaria) è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione si prescinde dal numero dei partecipanti.
3. Le deliberazioni vengono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti presenti qualora non diversamente specificato nel presente Statuto.

Sezione II Il Presidente Federale

Art.37 – Elezione

1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria e, nei casi previsti, da quella Straordinaria, previo rispetto delle disposizioni di cui agli artt.28 e seguenti e delle procedure riportate ai commi successivi.
2. Per l'elezione del Presidente Federale occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati in assemblea.
3. Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente Federale abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
4. Possono concorrere per l'elezione alla carica di Presidente Federale i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 89 del presente Statuto e che siano tesserati della Federazione da almeno 2 anni o che siano stati tesserati per identico periodo.
5. Chi ha ricoperto la carica di Presidente federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto la durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il suddetto quorum, verrà effettuata una nuova votazione a cui non potrà concorrere. Il computo dei mandati si effettua ai sensi dell'art.2 c.6 del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n.15, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del Presidente del CONI da tenersi entro il 30 giugno 2005.

Art.38 – Competenze

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, è responsabile unitamente al Consiglio Federale nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione esercitando un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione ed amministrazione della Federazione stessa.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Federale e la Consulta Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti. Il Presidente Federale può adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti riservati al Consiglio Federale ma deve riferirne e chiederne la ratifica alla prima riunione di Consiglio.
3. E' competenza del Presidente Federale la concessione del provvedimento di grazia. Per tale concessione deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della pena. In caso di radiazione dovranno essere decorsi almeno 5 anni dalla sanzione definitiva.

Art.39 - Durata del mandato

1. Il Presidente Federale, salvo i casi espressamente e tassativamente enunciati nel presente Statuto, dura in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico e può essere rieletto.
2. Il termine di quattro anni non viene prolungato in caso di mancato svolgimento dei Giochi Olimpici.

Art.40 – Incompatibilità

1. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della stessa Federazione.
2. E' altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
3. E', inoltre, incompatibile con l'esercizio delle attività di Tecnico Federale e di Giudice Arbitro in attività.

Art.41 – Impedimento – Dimissioni - Decadenza

1. Impedimento temporaneo

In caso di impedimento temporaneo le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente più anziano di carica o, in caso di parità, dal più anziano di età.

2. Impedimento definitivo

In caso di impedimento definitivo decade immediatamente il Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente più anziano di carica che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.

Nell'ipotesi che si dimetta il Vice Presidente di cui al comma 1 subentrerà l'altro Vice Presidente.

3. Dimissioni

In caso di dimissioni decade immediatamente il Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente, che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.

Le dimissioni sono da considerarsi irrevocabili.

4. Decadenza

Il Presidente Federale decade anche a seguito delle dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, come previsto dall'Art.49.

Non decade, invece, nell'ipotesi di cui al 2° comma dell'Art.49.

Sezione III Il Consiglio Federale

Art.42 – Composizione e costituzione

1. Il Consiglio Federale è composto:
 - a) dal Presidente Federale che lo presiede
 - b) da 10 Consiglieri, di cui 2 componenti Atleti ed 1 componente Tecnico Sportivo. I Consiglieri ed il Presidente, nominano nel proprio ambito 2 Vice Presidenti di cui uno vicario
2. Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti:
 - a) il Presidente o uno dei Vice Presidenti
 - b) almeno 5 ConsiglieriAlle riunioni partecipa, senza diritto a voto, il Segretario Generale che ne cura la verbalizzazione.
3. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.43 - Durata del mandato e incompatibilità

1. Per la durata del mandato dei Consiglieri Federali si applicano le norme previste per il Presidente Federale all'Art.39.
2. La carica di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o incarico federale nell'ambito della stessa Federazione.
3. E' altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Art.44 - Elezione dei Consiglieri Federali

1. Le votazioni per l'elezione dei Consiglieri Federali, si svolgono in seno alla Assemblea Nazionale Elettiva Ordinaria e, nei casi espressamente previsti dal presente Statuto, in quella Straordinaria.

2. Gli Affiliati, i delegati Atleti e Tecnici Sportivi aventi diritto a voto, eleggono rispettivamente i propri Consiglieri.
3. Risulteranno eletti i candidati, che avranno ottenuto il maggior numero di voti, delle tre diverse liste:
 - 7 Consiglieri in quota affiliati
 - 2 Consiglieri in quota Atleti
 - 1 Consigliere in quota Tecnici-Sportivi
4. In caso di parità si procede a ballottaggio tra coloro che hanno riportato uguale numero di voti.
5. Il Presidente della Assemblea provvederà alla proclamazione degli eletti.
6. Per concorrere all'elezione del 70% dei componenti del Consiglio Federale, occorre essere in possesso dei requisiti indicati al successivo Art.89.
7. Per concorrere all'elezione a Consigliere Federale Atleta occorre essere in possesso dei requisiti indicati agli Artt. 14 – 89 del presente Statuto.
8. Per concorrere alla elezione a Consigliere Federale Tecnico Sportivo occorre essere in attività, tesserato ed iscritto all'Albo Allenatori federale ed in possesso dei requisiti indicati agli Artt. 17 – 89 del presente Statuto.

Art.45 - Presentazione delle candidature

1. Coloro che intendono concorrere alle elezioni per le cariche federali centrali devono presentare la propria candidatura per iscritto alla segreteria federale entro e non oltre 30 giorni prima della data di celebrazione della competente Assemblea, a pena di decadenza.
2. Le candidature per le cariche periferiche devono essere presentate alle Segreterie dei Comitati Regionali con le stesse modalità.
3. E' ammessa la candidatura ad una sola carica federale per singola assemblea
4. Alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto.
5. Avverso alla mancata accettazione delle candidature è ammesso ricorso al Consiglio Federale da presentarsi per iscritto e nel termine massimo di 3 giorni dalla ricezione della comunicazione

Art.46 – Convocazione

1. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 6 volte l'anno:
 - a) su convocazione del Presidente
 - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 5 dei suoi membri
2. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, sulle materie di competenza e con parere consultivo, il Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale, il Direttore della Commissione Tecnica Nazionale ed il rappresentante designato dal Comitato Sportivo Militare; possono, inoltre, partecipare, su espresso invito del Presidente, in qualità di esperti e

senza diritto di voto, il Presidente Onorario e le persone particolarmente qualificate in merito alle attività federali.

3. A tali riunioni devono essere sempre invitati i Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.47 – Competenze

1. Il Consiglio Federale provvede alla direzione dell'attività federale ed alla relativa gestione, predisporre i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento dei fini istituzionali. In particolare sono di competenza del Consiglio Federale:
 - a) l'amministrazione del patrimonio della Federazione
 - b) la deliberazione, entro il 30 novembre, del bilancio preventivo economico, e, entro il 30 aprile, del bilancio di esercizio annuale da sottoporre al preventivo esame del Collegio dei Revisori dei conti, per la successiva approvazione da parte della Giunta Nazionale CONI
 - c) la determinazione delle quote di iscrizione alle gare
 - d) la deliberazione dei regolamenti contenenti norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio del canottaggio e delle attività ad esso propedeutiche
 - e) l'indizione dell'Assemblea Nazionale e la compilazione del relativo Ordine del Giorno nonché la scelta della data e della sede. Il Consiglio Federale, in occasione dell'Assemblea Nazionale elettiva, provvederà inoltre a stabilire, sulla base del numero degli affiliati aventi diritto a voto, il numero dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi ammessi alle Assemblee per ciascun Comitato o Delegazione Regionale, in misura pari rispettivamente al 20% ed al 10% degli aventi diritto a voto di ciascuna regione
 - f) la compilazione del calendario remiero e l'approvazione dei calendari delle regate regionali
 - g) la designazione dei soci onorari da proporre all'Assemblea per la loro proclamazione, la nomina di quelli benemeriti e l'attribuzione di speciali benemeritenze
 - h) la costituzione e lo scioglimento dei Comitati Regionali nei casi previsti dal presente Statuto, lo scioglimento dei Consigli Regionali e la nomina di Commissari Straordinari con il relativo mandato di cui al successivo Art.86
 - i) il controllo di legittimità sulle procedure relative alla elezione, da parte delle Assemblee Regionali, dei Presidenti e dei Membri dei Consigli
 - j) la nomina e la eventuale revoca dei Delegati Regionali e dei Delegati Provinciali
 - k) la nomina e la revoca dei Giudici Arbitri ed il controllo di legittimità sulle procedure relative all'elezione, da parte dell'Assemblea dei Giudici Arbitri dei Membri della Commissione Direttiva Arbitrale
 - l) la nomina della Commissione Tecnica Nazionale e la relativa revoca, nonché la nomina degli allenatori proposti dalla anzidetta Commissione per l'inserimento nell'apposito Albo
 - m) la disciplina, l'indirizzo e lo sviluppo della preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali e la declaratoria di indisponibilità da parte degli affiliati di singoli Atleti riconosciuti necessari alla Federazione per la formazione di rappresentative nazionali
 - n) la decisione sulla partecipazione di equipaggi a regate all'estero, ai Campionati FISA ed ai Campionati Mondiali, nonché la proposta al C.O.N.I. degli equipaggi da iscrivere per le Olimpiadi
 - o) la disciplina dei Campionati d'Italia a norma del Codice delle Regate
 - p) l'accoglimento delle domande di affiliazione dei soggetti regolarmente riconosciuti
 - q) la vigilanza sull'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice delle Regate

- r) l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
- s) la ratifica dei provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente Federale
- t) la concessione di amnistia e indulto previa deliberazione che stabilisce i termini del provvedimento
- u) la deliberazione per ottemperare a quanto previsto all'art.2 comma 3
- v) la delega di funzioni atte a snellire il proprio funzionamento, con l'esclusione degli atti relativi all'approvazione di regolamenti e dei bilanci. La delega non potrà comunque riguardare competenze esclusive

2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, può istituire Commissioni.

Art.48 - Surrogazione dei Consiglieri

1. Qualora nel corso del quadriennio vengano a mancare uno o più Consiglieri Federali in numero inferiore alla metà, il medesimo Consiglio provvede alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti nelle rispettive categorie di appartenenza, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà dell'ultimo eletto.
2. In caso di parità prevale il più anziano di età.
3. In carenza di tale condizione il Consiglio deve convocare, entro 60 giorni dall'evento, un'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni per l'integrazione dell'organo.

Art.49 – Decadenza

1. In caso vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri federali, si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, cui spetta l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini come da ultimo comma dell'Art.48.
2. In caso vengano a mancare non contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri, decade il solo Consiglio Federale ed il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo del Consiglio nel rispetto dei termini previsti dall'ultimo comma del precedente Art.48.
3. Il Consiglio Federale decade inoltre, nelle ipotesi previste al precedente Art.41.
4. Le dimissioni dei Consiglieri sono da considerarsi irrevocabili.

Sezione IV Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.50 – Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque Membri effettivi e tre supplenti; tre Membri Effettivi e due Membri supplenti sono eletti dagli aventi diritto a voto nel corso dell'Assemblea Nazionale, due Membri effettivi ed un Membro supplente sono nominati dal CONI.

2. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'apposito Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti o Registro dei Revisori Contabili.
3. Possono presentare la loro candidatura i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'Art.89.
4. Alla elezione si procede con votazioni separate per il Presidente ed i membri del Collegio. Nella elezione per i membri, in relazione al numero dei voti conseguiti, il primo ed il secondo assumono la carica di Revisori effettivi; il terzo ed il quarto quelle di Revisori supplenti.
5. Costituiscono motivo di decadenza:
 - a) perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica
 - b) mancata partecipazione senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale o a due adunanze consecutive del Consiglio Federale
 - c) assenza ingiustificata a due riunioni del Collegio nel corso dell'esercizio sociale
 - d) cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.
6. Nell'ipotesi in cui sia necessario sostituire i membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio e il cui mandato scade, comunque, con quello dei revisori in carica.
7. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta sino alla prossima assemblea dal revisore più anziano.
8. Se con i supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'assemblea, affinché provveda, entro 90 giorni dall'evento, all'integrazione del Collegio medesimo.

Art.51 – Durata del mandato

1. I Revisori dei Conti durano in carica 4 anni, in corrispondenza del ciclo olimpico, sono rieleggibili e continuano nel loro mandato nel caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art.52 – Competenze e funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 2403 C.C., deve controllare l'amministrazione della Federazione ed esercitare il controllo contabile, vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
2. Deve, altresì, accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.
3. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Degli accertamenti eseguiti si deve dare notizia nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.
 - il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti

- le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. Il Collegio dei Revisori, infine, deve convocare l'Assemblea in caso di omissione da parte degli amministratori.

Art.53 – Incompatibilità

1. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale, elettiva e/o di nomina, nell'ambito della F.I.C.

Sezione V Struttura Federale

Art.54 – Organizzazione federale

1. L'organigramma della struttura federale, organizzata in Settori ed Uffici, è approvato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente.
2. Deve essere improntata alla massima funzionalità delle risorse umane e finanziarie.

Art.55 – Struttura federale

1. La Struttura Federale è retta da un Segretario Generale che ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che la compongono.
2. Il personale è addetto al funzionamento della Struttura Federale e dipende gerarchicamente dal Segretario Generale che ne dispone dell'impiego.

Art.56 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, non può essere membro del consiglio direttivo di un soggetto affiliato e non può ricoprire nessuna altra carica federale.
2. Il Segretario Generale svolge le seguenti funzioni:
 - a) presenza alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Federale e della Consulta in funzione di segretario, redigendone il verbale e dandone esecuzione delle delibere
 - b) è responsabile di tutti gli atti amministrativi della Federazione
 - c) coordina e sovrintende alle strutture organizzative della Federazione ed è responsabile del loro corretto funzionamento, disponendo dell'utilizzazione del personale
 - d) provvede a supportare, direttamente o per delega, i lavori di tutti gli Organi federali

Sezione VI La Giustizia Sportiva

Art.57 – Principi generali

1. I Giudici sportivi devono essere terzi ed imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità e, pertanto, è richiesta la laurea in giurisprudenza. Il loro mandato è quadriennale in coincidenza del quadriennio olimpico ed è rinnovabile per non più di due volte. I Giudici sportivi svolgono la loro attività in piena autonomia ed il loro mandato è

indipendente dalla permanenza in carica degli Organi centrali della Federazione. I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.

La giustizia sportiva deve essere rapida e a tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa, in 90 giorni.

2. In materia di doping, circa i procedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

Art.58 – Principi informativi

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione devono essere garantite con la istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
2. E' garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice e la possibilità di revisione del giudizio.
3. E' sancito l'obbligo per ciascun componente degli organi di giustizia di astenersi nei casi previsti all'interno del Regolamento di giustizia federale.
Hanno rilievo, ai fini sanzionatori, le circostanze attenuanti ed aggravanti ed il concorso tra di loro.
4. E' sancita l'immediata esecutorietà tra le parti delle decisioni di I° grado, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata. Il provvedimento di sospensione cautelare può essere assunto nel corso del procedimento dal giudice investito solo a seguito di richiesta del Procuratore federale e deve contenere la motivazione, la fissazione della data di scadenza della misura adottata, la valutazione degli elementi a carico ed a favore dell'indagato, pena la nullità del procedimento medesimo. I procedimenti cautelari non possono protrarsi per più di 60 giorni.
5. La riabilitazione, concessa dalla Commissione di Appello federale, estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna ed è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Art.59 - Organi di Giustizia

1. Gli Organi federali di Giustizia sportiva sono:
 - a) il Giudice Unico
 - b) il Procuratore Federale
 - c) la Commissione di Giustizia e Disciplina
 - d) la Commissione di Appello Federale

2. I componenti gli Organi di Giustizia sono eletti dall'Assemblea, tra soggetti esperti in materia giuridico-sportiva per l'intero quadriennio olimpico.
3. Le norme di funzionamento degli Organi di Giustizia sportiva e le disposizioni procedurali e modali, nonché i termini, sono contenuti nel Regolamento di Giustizia federale.
4. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia. I Segretari degli Organi giudicanti possono essere scelti anche tra soggetti esterni alla F.I.C..
5. La carica di componenti gli Organi di Giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale, elettiva e/o di nomina, nell'ambito della F.I.C..
6. In caso di vacanza e nel caso di impedimento permanente, salvo la surroga ove prevista e possibile, il Consiglio Federale provvede all'indizione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.

Art.60 - Il Giudice Unico

1. Il Giudice Unico è organo monocratico e viene eletto dall'Assemblea Nazionale Elettiva unitamente a due supplenti.
2. Il Giudice Unico è competente a giudicare per le gare iscritte nei calendari remieri (Nazionale e Regionali):
 - a) in primo grado, avverso i reclami contro la classifica ufficiale delle gare
 - b) in appello, avverso le decisioni della Giuria a seguito di reclami
3. Le decisioni di primo grado del Giudice Unico sono appellabili alla Commissione di Appello Federale.

Art.61 - Il Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale ha competenza e funzioni istruttorie in ordine alle denunce concernenti violazioni alle normative federali.
2. Egli, inoltre, nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Federale:
 - ha il compito di svolgere inchieste d'ufficio e su denuncia
 - interviene, formulando le proprie richieste e conclusioni nei giudizi conseguenti alle inchieste da lui svolte
 - può impugnare le decisioni di primo grado
3. L'ufficio del Procuratore Federale è composto dal Procuratore Federale e da un sostituto.

Art.62 - Commissione di Giustizia e Disciplina

1. La Commissione di Giustizia e Disciplina si compone di un Presidente, di 2 Membri effettivi e di 2 Membri supplenti.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tre membri. La Commissione delibera con la maggioranza dei voti espressi.
3. La Commissione di Giustizia e Disciplina è competente a giudicare in primo grado gli affiliati o i tesserati per tutte le violazioni dello Statuto, del Regolamento Organico ed in genere dei

Regolamenti federali, nonché per tutte le violazioni alle disposizioni emanate dagli Organi federali, alle norme di lealtà, correttezza e disciplina.

4. I provvedimenti della Commissione possono essere impugnati presso la Commissione di Appello Federale.

Art.63 - La Commissione di Appello Federale

1. La Commissione di Appello Federale si compone di un Presidente, di 2 Membri effettivi e di 1 Membro supplente.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tre membri. La Commissione delibera con la maggioranza dei voti espressi.
3. E' competente a giudicare, su ricorso delle parti interessate, avverso i provvedimenti emessi dalla Commissione di Giustizia e Disciplina e dal Giudice Unico in primo grado.

CAPO III ORGANI PERIFERICI

Sezione I

La Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale

Art.64 – Composizione

1. La Consulta Nazionale è composta dai Presidenti e, in caso di impedimento, da un dirigente per ciascun Comitato Regionale designato dal rispettivo Presidente e dai Delegati Regionali.

Art.65 – Convocazione

1. La Consulta Nazionale è convocata dal Presidente della Federazione.
2. La Consulta Nazionale dovrà inoltre essere convocata quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno 6 Consiglieri Federali o da 8 Presidenti o Delegati Regionali.

Art.66 – Competenze e funzionamento

1. La Consulta Nazionale, il cui parere non è mai vincolante, può esprimersi su qualsiasi argomento interessante l'attività federale portando all'attenzione del Consiglio Federale le problematiche territoriali.
2. E', in ogni caso, fatto obbligo al Consiglio Federale di raccogliere il parere della Consulta in merito a:
 - a) compilazione del calendario remiero
 - b) formazione del bilancio preventivo economico annuale in relazione agli indirizzi tecnico-organizzativi da assumersi dal Consiglio Federale
 - c) compilazione del Regolamento Organico e del Codice delle Regate e loro aggiornamenti
 - d) indicazione delle tasse d'iscrizione alle regate nonché delle indennità federali da liquidare agli affiliati per gli equipaggi partecipanti
 - e) esame del bilancio di esercizio annuale
 - f) modifiche statutarie

3. La Consulta Nazionale è presieduta dal Presidente della Federazione o su sua espressa delega da un Consigliere Federale.

Sezione II
Il Collegio dei Giudici Arbitri
La Commissione Direttiva Arbitrale

Art.67 – Il Collegio dei Giudici Arbitri – Composizione

1. Il Collegio dei Giudici Arbitri, secondo le modalità stabilite nel Regolamento del medesimo Collegio, è composto da tutti i Giudici Arbitri inquadrati, è retto da una Commissione Direttiva ed è rappresentato dal suo Presidente.

Art.68 – Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento del Collegio dei Giudici Arbitri sono contenute in apposito Regolamento proposto dalla Commissione Direttiva Arbitrale, deliberato dal Consiglio Federale.

Art.69 – La Commissione Direttiva Arbitrale – Composizione

1. La Commissione Direttiva Arbitrale è composta da un Presidente e due Membri eletti, ogni 4 anni, in corrispondenza del ciclo olimpico, nel corso di apposita Assemblea del Collegio dei Giudici Arbitri.
2. Possono presentare la loro candidatura i Giudici Arbitri che abbiano disimpegnato mansioni arbitrali per almeno due quadrienni.

Art.70 – Competenze

1. La Commissione Direttiva Arbitrale ha il compito di formare, preparare, aggiornare ed inquadrare i Giudici Arbitri federali, secondo le disposizioni indicate nel Regolamento del Collegio dei Giudici Arbitri.

Art.71 – Incompatibilità

1. La funzione di Giudice Arbitro e la carica di componente la Commissione Direttiva Arbitrale è incompatibile con:
 - a) quella di componente di altri Organi centrali e periferici federali elettivi o di nomina
 - b) quella di Presidente dell'affiliato
 - c) l'esercizio della voga nelle manifestazioni in cui espletano le loro funzioni
 - d) la funzione di Tecnico Sportivo
2. I componenti del Consiglio Federale, delle Commissioni di Giustizia e Disciplina e di Appello Federale, della Commissione Direttiva Arbitrale e della Commissione Tecnica Nazionale, nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, i Presidenti degli affiliati, il Procuratore federale ed il Giudice Unico, durante il loro mandato non possono esercitare le funzioni di Giudice Arbitro ad eccezione che nelle regate internazionali fuori del territorio nazionale.

Sezione III
La Commissione Tecnica Nazionale

Art.72 – Composizione

1. La Commissione Tecnica Nazionale è nominata, all’inizio di ogni quadriennio olimpico, su indicazione del Presidente, dal Consiglio Federale.
2. Essa si compone di almeno 5 membri scelti tra persone in possesso di capacità ed esperienza nei settori tecnico e scientifico collegati alla disciplina remiera dei quali un medico.
3. L’incarico di Direttore della Commissione viene affidato dal Consiglio Federale al Direttore Tecnico Nazionale.
4. In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri, sino ad un massimo di tre, il Consiglio Federale procede alla loro sostituzione.
5. Oltre i tre membri il Consiglio Federale procede alla nomina della intera Commissione.

Art.73 – Competenze – Incompatibilità

1. La Commissione Tecnica Nazionale propone al Consiglio Federale:
 - a) i programmi di preparazione agonistica ai vari livelli, unitamente ai programmi didattici e di informazione tecnico-scientifica a livello regionale
 - b) l’organizzazione dei corsi tecnici per la formazione degli allenatori di “1° Livello” di concerto con il responsabile centrale
 - c) i corsi di informazione ed aggiornamento dei Tecnici Sportivi di tutti i livelli attraverso riunioni “zonali” e/o comunicati scritti
 - d) la raccolta a livello nazionale di informazioni sull’attività tecnica federale
2. La carica di Componente della Commissione Tecnica Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale centrale.
3. Le norme di funzionamento della Commissione sono contenute nell’apposito regolamento.

Sezione IV
La Commissione Federale Atleti

Art.74 – Composizione

1. La Commissione Federale Atleti è disciplinata da apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale.

Art.75 – Competenze

1. La Commissione ha il compito di contribuire alla diffusione del canottaggio e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli Organi F.I.C. al fine di adottare strategie e programmi con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
Le norme di funzionamento della Commissione sono contenute nell’apposito Regolamento.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Sezione I
Funzioni – Comitati e Delegati Regionali

Art.76 – Funzioni

1. L'organizzazione periferica della F.I.C. è costituita da:
 - a) Comitati o Delegati Regionali
 - b) Delegati provinciali

2. L'organizzazione periferica nel rispetto dei principi e delle direttive della F.I.C. rappresenta la Federazione nel territorio di competenza, coopera con gli Organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio, promuove ogni iniziativa e confronto con le amministrazioni pubbliche regionali e locali in materia sportiva riguardanti l'organizzazione e il potenziamento dello sport del canottaggio e la diffusione della sua pratica.

Art.77 - Comitati Regionali

1. In ogni regione nel cui territorio hanno sede 8 o più affiliati aventi diritto a voto, è costituito un Comitato Regionale che ha sede nel capoluogo della Regione stessa.

2. Il Consiglio Federale, su proposta approvata da 2/3 dell'Assemblea Regionale, può autorizzare una sede diversa da quella del capoluogo regionale.

3. Sono Organi del Comitato Regionale:
 - a) l'Assemblea regionale
 - b) il Presidente regionale
 - c) il Consiglio regionale

4. Il Consiglio Regionale è composto:
 - a) dal Presidente che lo presiede
 - b) 6 Consiglieri

5. I candidati devono essere in possesso dei requisiti indicati all'Art.89 del presente Statuto.

6. Partecipano alle sedute con parere consultivo per le materie di rispettiva competenza i Delegati provinciali ed il Coordinatore Regionale arbitrale.

7. I Consiglieri eleggono nel proprio seno almeno un Vice Presidente ed un Segretario.

8. La carica di Consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.

9. Nella Valle d'Aosta, nelle province di Trento Bolzano sono attribuite agli organi provinciali le stesse funzioni che competono agli organi regionali.

10. Il Consiglio Federale può sciogliere il Comitato Regionale qualora il numero degli affiliati con diritto a voto si riduca al di sotto di 8 per due anni consecutivi e procede alla nomina di un Delegato Regionale come previsto al successivo art. 87.

Sezione II
Assemblea Regionale

Art.78 – Composizione e costituzione

1. L'Assemblea regionale è composta:
 - a) dagli affiliati della regione aventi diritto al voto rappresentati dal Presidente o dai dirigenti del Consiglio Direttivo delegati dal loro Presidente
 - b) Partecipano all'Assemblea senza diritto a voto:
 - il Presidente ed i membri del Consiglio regionale
 - i Delegati provinciali
 - il Coordinatore Tecnico Regionale ed altri eventuali incaricati del coordinamento tecnico regionale
 - il Coordinatore Regionale Arbitrale
 - i componenti del Consiglio Federale, i Soci Onorari e Benemeriti che risiedono nella regione ed i candidati alle cariche elettive
2. Nelle Assemblee regionali è ammessa una sola delega degli affiliati, a condizione che il numero di questi ultimi con diritto a voto nell'ambito della regione sia superiore a 20.
3. I Presidenti, i componenti dei Consigli Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
4. L'Assemblea regionale ordinaria si riunisce non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
5. L'Assemblea Regionale straordinaria si riunisce nei casi previsti al precedente art.31.
6. La convocazione delle Assemblee Regionali deve essere inviata, oltre ai soggetti previsti al punto 1 lettere a) b), anche alla Federazione.

Art.79 – Competenze dell'Assemblea regionale ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea regionale ordinaria particolarmente:
 - a) la discussione e l'approvazione della relazione tecnico-morale della gestione del Comitato predisposta dal Consiglio regionale
 - b) la discussione e l'approvazione del programma annuale sullo sviluppo remiero e sull'attività promozionale e giovanile, nonché sull'incremento di manifestazioni sportive nelle località di giurisdizione del Comitato
 - c) l'elezione del Presidente e dei sei Consiglieri regionali degli affiliati tra coloro che abbiano i requisiti previsti dallo Statuto. L'Assemblea dovrà svolgersi entro il 31 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici

Art.80 – Competenze dell'Assemblea regionale straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea regionale straordinaria particolarmente:
 - a) la rielezione del nuovo Consiglio regionale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri

- b) le deliberazioni su questioni di straordinaria amministrazione poste all'ordine del giorno o su quanto altro previsto dal presente Statuto

Art.81 – Direzione dell'Assemblea regionale

1. Per la presidenza dell'Assemblea regionale, la convocazione, i quorum costitutivo e deliberativo, la Commissione Verifica Poteri, la Commissione Scrutinio, il diritto di voto degli aventi diritto a voto e per quanto altro non previsto dal presente articolo e dai precedenti, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria.

*Sezione III
Il Presidente Regionale*

Art.82– Elezione - Durata del mandato – Incompatibilità - Impedimento – Dimissioni – Decadenza

1. Valgono, in quanto applicabili, le norme previste per il Presidente federale agli artt. 37, 39, 40 e 41.

Art.83 – Competenze

1. Il Presidente firma gli atti del Consiglio ed è direttamente responsabile del suo funzionamento.
2. Sentito il Consiglio Regionale, propone al Consiglio Federale i nominativi dei Delegati provinciali da nominare nelle province di competenza e la loro eventuale revoca.
3. E' responsabile di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo, rispondendone in proprio.
4. Deve inviare in Federazione il rendiconto finanziario annuale, approvato dal Consiglio Regionale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
5. Per le competenze del Presidente valgono, in quanto applicabili, quelle previste per il Presidente Federale.

*Sezione IV
Il Consiglio Regionale*

Art.84– Costituzione - Elezione – Durata del mandato Incompatibilità – Decadenza – Surrogazione dei Consiglieri

1. Il Consiglio regionale è costituito dal Presidente regionale e da 6 Consiglieri.
2. Possono partecipare alle sedute con parere consultivo per le materie di rispettiva competenza i Delegati provinciali, il Coordinatore Tecnico Regionale ed il Coordinatore Regionale Arbitrale.
3. I Consiglieri eleggono nel proprio seno almeno un Vice Presidente ed un Segretario.
4. Per la durata del mandato, elezione, convocazione e decadenza valgono, in quanto applicabili, le norme indicate agli artt.43 – 44 – 46 – 49 del presente Statuto.

5. La carica di Consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.
6. La surrogazione è consentita per la metà dei Consiglieri purché il subentrato abbia riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà dell'ultimo eletto. Qualora nessuno abbia riportato il numero di suffragi richiesto, l'integrazione sarà operata in sede di successiva Assemblea annuale. Ove sia compromessa la funzionalità dell'organo dovrà essere celebrata, entro 90 giorni dall'evento, un'assemblea straordinaria per l'integrazione del Consiglio.

Art.85 – Competenze

1. Il Consiglio Regionale rappresenta la Federazione nel territorio di propria competenza ove applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi centrali e periferici della propria regione. In particolare:
 - a) svolge opera di propaganda, incremento e disciplina dell'attività remiera
 - b) raccoglie le domande di affiliazione di nuovi soggetti, le istruisce e le inoltra con il proprio parere al Consiglio Federale
 - c) organizza regate, approva e sorveglia quelle richieste da soggetti della regione inviando alla Federazione, per l'approvazione, i relativi bandi di regata
 - d) cura che gli affiliati siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione
 - e) propone alla Commissione Direttiva Arbitrale gli aspiranti alla qualifica di Giudice Arbitro e segnala alla stessa Commissione i nominativi dei collaboratori arbitrali regionali (C.A.R.) prescelti. Propone, altresì, alla Commissione Tecnica Nazionale gli aspiranti per la qualifica di Tecnico allenatore
 - f) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione purché non in contrasto con i fini istituzionali o di esclusiva competenza del Consiglio regionale
 - g) indice le Assemblee regionali
 - h) predispone la relazione tecnico-morale da sottoporre all'esame dell'Assemblea regionale
 - i) predispone l'elenco dei Delegati Provinciali da nominare nelle province di competenza
 - j) sentito il parere dei Delegati Provinciali interessati, compila le graduatorie di merito e le autocertificazioni richieste dagli Enti Locali per l'assegnazione di contributi regionali e provinciali a soggetti affiliati della regione di competenza garantendo il principio di equità sul territorio
2. Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza del Presidente e di almeno tre Consiglieri su un totale di sei.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.86 – Scioglimento

1. Il Consiglio regionale può essere commissariato dal Consiglio Federale in caso di:
 - a) gravi irregolarità nella gestione
 - b) gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli Organi direttivi
 - c) constatata impossibilità di funzionamento degli Organi direttivi
2. Il Consiglio Federale nomina un Commissario straordinario che dovrà convocare, entro 60 giorni dalla nomina, un'Assemblea straordinaria da tenersi entro 30 giorni successivi alla data di convocazione, per la ricostituzione degli organi regionali.

3. Se nei termini previsti al precedente comma il Consiglio Federale non riscontra le condizioni per indire nuove elezioni, può prolungare i termini del commissariamento per un periodo di massimo di 90 giorni.

Art.87 - I Delegati regionali – Nomina – Revoca – Competenze

1. In ogni regione nella quale hanno sede meno di 8 società aventi diritto a voto, il Consiglio Federale, sentiti gli affiliati, nomina un delegato, il quale dura in carica un quadriennio olimpico o per un periodo minore ove il numero minimo previsto di 8 società dovesse essere raggiunto al 31 dicembre dell'anno in corso.
2. La sua nomina può essere revocata dal Consiglio Federale per inattività, per accertate disfunzioni e/o per gravi irregolarità di gestione.

Art.88 - I Delegati provinciali – Nomina – Revoca – Compiti

1. Nelle Province ove risiede almeno un affiliato viene nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente o del Delegato regionale, il Delegato provinciale.
2. L'incarico è quadriennale, può essere revocato nel corso del mandato e può essere riconfermato alla scadenza del quadriennio.
3. I Delegati provinciali, nella provincia di loro competenza, hanno il compito di:
 - a) svolgere attività di propaganda remiera presso le scuole e gli enti
 - b) sostenere gli affiliati alla F.I.C.
 - c) collaborare nello svolgimento delle regate organizzate dal Consiglio regionale
 - d) proporre al Consiglio regionale l'affiliazione di nuovi soggetti
 - e) svolgere tutte le funzioni loro affidate dal Consiglio regionale ed in particolare intrattenere i rapporti con il CONI provinciale e con gli Enti locali di competenza
 - f) partecipare alle sedute del Consiglio regionale ed alle Assemblee Regionali

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI ATTUAZIONE

CAPO I
REQUISITI PER RICOPRIRE LE CARICHE FEDERALI

Art.89 – Requisiti

1. Per ricoprire cariche federali occorrono i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e maggiore età
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N., delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti
 - d) essere tesserati della F.I.C. al momento del deposito della candidatura e dell'elezione
 - e) i candidati per gli Organi di Giustizia e per il Collegio dei Revisori dei Conti possono anche non essere tesserati alla F.I.C.
2. Gli Atleti ed i Tecnici devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle lettere a), b) e c) e dei requisiti previsti nei successivi commi. Devono altresì essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio, come previsto dall'art.16 del decreto n.15/2004 avendo partecipato a competizioni almeno regionali.
3. Sono ineleggibili i Tesserati che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
4. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della Federazione.
5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le F.S.N., le Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.
6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni od atti, il soggetto non deve prendere parte alle une o alle altre

CAPO II
VINCOLO DI GIUSTIZIA E COLLEGIO ARBITRALE

Art.90 – Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della FIC hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.

2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art.2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003 n.220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n.280. Nelle materie predette, è possibile, ai sensi dell'art.12, comma 8, dello Statuto CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e ss. del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, nei modi e termini fissati dal regolamento di giustizia. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art.91 - Collegio arbitrale

1. Gli affiliati e tutti i tesserati della F.I.C., esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale, salvo quanto previsto dal successivo art. 92, la risoluzione di ogni qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa e che non rientri nella competenza normale di Organi Federali.
2. Il Collegio Arbitrale sarà composto da due persone designate da ciascuna delle parti contendenti e da una terza designata di comune accordo, con funzione di Presidente.
3. In carenza di nomina dell'arbitro della parte convenuta e/o in difetto di accordo sul terzo arbitro, la designazione sarà fatta dal Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina.
4. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.
5. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria Federale che ne darà, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art.92 – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI

1. Le controversie che contrappongono la FIC a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, ad eccezione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda e delle controversie in materia di doping.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione.
3. Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Art.93 – Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.C. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziari

- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide
- c) patrimonio netto
- d) debiti e fondi

Art.94 - Inventario

1. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori Conti.
2. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengono alla F.I.C. senza specifica destinazione.

Art.95 – Esercizio finanziario e gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile. E' di competenza del Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
3. Tutte le entrate e le uscite, ivi comprese quelle degli Organi periferici, devono rientrare nel bilancio della Federazione.

Art.96 – Proposta di scioglimento della Federazione

1. In tema di scioglimento di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, quali la F.I.C., devono essere osservate le relative disposizioni del codice civile

Art.97 – Modifiche statutarie

1. Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere adottate soltanto da un'Assemblea Nazionale Straordinaria appositamente convocata secondo le condizioni previste all'art. 36 comma 3.
2. Le norme statuarie entreranno in vigore in seguito all'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

CAPO III NORME DI ATTUAZIONE E COMPLEMENTARI

Art.98 – Norme di attuazione

1. Le norme di attuazione del presente Statuto e quelle complementari per il buon funzionamento della Federazione sono contenute:
 - a) nel Regolamento Organico

- b) nel Regolamento di Giustizia Federale
- c) nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità
- d) nel Codice delle Regate
- e) nel Regolamento del Collegio dei Giudici Arbitri
- f) nel Regolamento della Commissione Tecnica
- g) nel Regolamento della Commissione Federale Atleti
- h) nelle Norme sportive Antidoping

2. I predetti regolamenti sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. escluso quello indicato al comma 1 lett. c).

Art.99 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell’approvazione da parte dei competenti Organi di legge

Allegato “A”

Tablette punteggi Classifiche Nazionali (n.3)

**ALLEGATO “A” allo STATUTO F.I.C.
PUNTEGGI PER LE CLASSIFICHE NAZIONALI**

(TAB. 1)

“TABELLA BASE” PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI PRESTAZIONE

| <i>Classifica in finale</i> | <i>Per tutte le categorie</i> |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1° | 6 |
| 2° | 5 |

CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER CLASSIFICHE NAZIONALI

• **Prestazione (TAB. 1-2-3)**

In funzione della posizione di classifica si ricava dalla “Tabella Base” (**TAB.1**) il punteggio di base per il calcolo.

In funzione del tipo di imbarcazione olimpica/paralimpica (**TAB.2**), tipo regolamentare o costiero, attività di canottaggio universitario (**TAB.3**), della categoria del vogatore e del tipo di regata (regionale, nazionale, ecc.) si ricava il moltiplicatore.

Il punteggio di prestazione si ricava moltiplicando i valori trovati.

• **Partecipazione (TAB. 4)**

In funzione del tipo di imbarcazione (olimpica/paralimpica, tipo regolamentare o costiero) e del tipo di regata, si assegna il punteggio di partecipazione.

Regole per l’attribuzione dei punti (art.9, 1° comma, lettera c) dello Statuto)

1. I soggetti affiliati vengono classificati a seconda dell'attività agonistica da essi esplicata durante l'anno a livello regionale, interregionale, nazionale ed internazionale;
2. I punteggi, riferiti a ciascun vogatore-gara compresi i timonieri, vengono attribuiti secondo le tabelle 1-2-3-4 ove sono riportate anche alcune note per la relativa applicazione; viene assegnato un punteggio in funzione della posizione di classifica in finale ed un punteggio di partecipazione indipendente dalla posizione di classifica;
3. Si intendono valide per la classifica solo le regate inserite nel calendario agonistico ufficiale deliberato dal Consiglio Federale che comprende:
 - un massimo di tre regate regionali. Tali regate devono essere deliberate dal Consiglio Regionale e ratificate dal Consiglio Federale. Nel caso il Comitato regionale preveda l'impossibilità di far svolgere nella stessa giornata le gare di tutte le categorie a causa dell'elevato numero di atleti partecipanti della regione, il Consiglio Federale, su specifica richiesta al momento della definizione del calendario, può concedere di effettuare in altre date un massimo di due regate riservate alle sole categorie allievi e cadetti stralciandole da due regate regionali regolamentari.
 - le regate nazionali in tipo regolamentare o su barche per il canottaggio costiero aperte a tutte le categorie previste;
 - le regate interregionali nel numero massimo di due sul territorio nazionale e nella ripartizione stabilita dal Consiglio Federale di cui almeno una da svolgersi in data successiva alla prima regionale;
 - le regate di Gran Fondo valide per concorrere al Campionato Italiano di Gran Fondo;
 - le regate nazionali/meeting;
 - i Campionati d'Italia;
 - i Campionati continentali e le regate internazionali del circuito F.I.S.A. indicate nel calendario remiero agonistico della F.I.C. e valide per l'ottenimento del punteggio di classifica Montù;
 - i Campionati Mondiali;
 - i Giochi Olimpici e Paralimpici.
4. Agli effetti della classifica il punteggio acquisito dall'atleta neo arruolato alle armi viene assegnato tanto al soggetto civile di provenienza, quanto al gruppo militare di temporanea appartenenza, solamente nell'ipotesi in cui il trasferimento presso la società militare si sia verificato a stagione sportiva già iniziata e l'atleta abbia già gareggiato per la società civile di provenienza.
5. Nell'ipotesi in cui il detto trasferimento sia avvenuto prima o all'inizio del nuovo anno sportivo, il punteggio verrà attribuito alla società militare.
6. Gli equipaggi ritirati durante il percorso non hanno diritto a punti (di partecipazione e di prestazione)
7. Agli equipaggi ritirati dopo l'estrazione dei numeri d'acqua viene applicata una penalizzazione corrispondente al punteggio che sarebbe spettato per la partecipazione.

8. Non è attribuito alcun punteggio per la partecipazione a regate riservate a particolari categorie (es. militari, ferrovieri) o incontri tra città o regioni, in Italia ed all'estero.
9. I punteggi di prestazione sono attribuiti integralmente solo se le regate si svolgono attraverso finali dirette o turni eliminatori e finali. Nel caso di svolgimento in più serie in tutte le categorie, verrà attribuito solo il 50% del punteggio tabellare, arrotondato per eccesso. I punti di partecipazione verranno attribuiti sempre per intero.
10. Nelle regate Nazionali, Interregionali e Regionali, nel caso di equipaggio unico iscritto o di più equipaggi dello stesso affiliato unici iscritti in una specialità, la gara relativa è annullata ed il soggetto sarà avvisato tempestivamente per poter fare le variazioni del caso.
11. Nelle stesse regate, se dopo l'accreditamento rimane un unico equipaggio presente o più equipaggi presenti dello stesso affiliato in una specialità, verrà sempre attribuito il punteggio di partecipazione per intero; per quello di prestazione essi correranno ad handicap, preferibilmente nella stessa categoria di appartenenza e con due gruppi di riferimento (1x, 2x, 2-, 2+) e (4+, 4-, 4x, 8+), con attribuzione del punteggio relativo conseguito. Nel caso di Campionato Italiano verrà invece attribuito comunque il punteggio spettante al vincitore per intero.
12. Tutte le regate valide per la classifica agonistica nazionale devono svolgersi in unica manifestazione.

Classifiche regionali

Le classifiche regionali sono riservate solamente alle regate valide per l'inserimento nella classifica nazionale, proposte, anno per anno, dai Consigli Regionali ed approvate dal Consiglio Federale.